



COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSULTIVE
COMUNALI**

Il presente regolamento (composto da n. 10 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 25.09.2020

INDICE

CAPO I

COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI

Art. 1 – Regolamento - Finalità	3
Art. 2 - Costituzione e composizione	3
Art. 3 - Presidenza e convocazione delle Commissioni	4
Art. 4 - Funzionamento delle Commissioni.....	4
Art. 5 - Diritto di accesso alla documentazione.....	5
Art. 6 – Funzioni delle commissioni.....	5
Art. 7 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori	5
Art. 8 - Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni.....	5

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 9 - Commissioni di studio	5
--------------------------------------	---

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 -Norme transitorie	6
----------------------------------	---

CAPO 1

COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI

Art. 1 Regolamento - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dello Statuto del Comune di Cornegliano Laudense, la costituzione, la nomina ed il funzionamento delle Commissioni Consultive Comunali.

Art. 2 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale istituisce numero 3 Commissioni Consultive Comunali, sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:
 - Servizi alla persona – scuola - Cultura - Solidarietà Sociale;
 - Territorio e Ambiente - Urbanistica - Lavori Pubblici e decoro – Mobilità - Sviluppo economico - sicurezza e protezione civile;
 - Sport – partecipazione e politiche giovanili – associazioni - comunicazione;

Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio.

2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, designati dai rispettivi Gruppi Consiliari in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi e garantire a ciascun consigliere la presenza in una commissione, e dai cittadini.
3. I criteri di composizione delle Commissioni si ispirano ai principi di “formazione culturale”, di competenza professionale e di rappresentatività dei gruppi consiliari. Il singolo cittadino e/o Consigliere non può essere nominato in più di una Commissione Consultiva.
4. Le commissioni sono presiedute dal presidente della Commissione stessa nominato dal Sindaco tra i componenti di maggioranza, Assessore e/o Consigliere Comunale e sono costituite da n.5 membri, di cui 2 designati dalla maggioranza, n. 1 designati dalle minoranze e n. 2 cittadini. Gli stessi sono nominati dalla Giunta Comunale, tra le persone aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale con esclusione dei dipendenti del Comune di Cornegliano Laudense. Laddove è possibile, deve essere assicurata la presenza di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio.
A tal fine in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3 – qualora al momento della prima costituzione delle Commissioni i gruppi consiliari di minoranza fossero superiori a due – il numero dei membri delle Commissioni potrà essere aumentato in modo che a ogni membro aggiuntivo designato dalle minoranze corrisponda un membro aggiuntivo designato dalla maggioranza.
Nel caso in cui all’interno del Consiglio si formassero nuovi gruppi consiliari successivamente all’avvenuta costituzione delle Commissioni, tale deroga non avrà applicazione.
5. La selezione dei componenti delle Commissioni sarà effettuata in base a quanto disciplinato dal comma 4 del presente articolo, attraverso apposito avviso pubblico di autocandidatura su base curriculare.
6. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza propone, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante, la Giunta procede alla sostituzione, nella prima seduta utile.

Art. 3 Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è nominato dal Sindaco. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della Commissione designato dallo stesso ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta della Commissione stessa. In caso di assenza del Presidente e del vicario presiederà la seduta il membro più anziano di età.
2. Il Presidente della commissione convoca la Commissione di appartenenza, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni Commissario può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente della Commissione decide se accogliere la richiesta o, in caso contrario, il suo diniego, motivandolo.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata, dal 50%+1 dei Commissari. La riunione è convocata entro quindici giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Ai componenti della Commissione è resa disponibile presso la Segreteria Generale, di norma entro gli stessi termini, la documentazione inerente agli oggetti da trattare.
5. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione ed ai Responsabili del Settore, per quanto di loro competenza.

Art. 4 Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti tanti componenti rappresentati dal 50%+1 dei commissari.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Gli uditori devono osservare lo stesso comportamento previsto per le riunioni del Consiglio Comunale, le Commissioni sono di carattere consultivo, pertanto le decisioni non sono vincolanti.
3. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione in seduta non aperta al pubblico esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano giudizi su persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.
4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
5. Gli atti relativi all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno quarantotto ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
6. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta comune dal Sindaco o suo delegato.

Ciascuna commissione può nominare nel proprio seno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla commissione stessa in seduta plenaria. La seduta di Commissioni congiunte è presieduta dal Sindaco o suo delegato (mantenendo sempre il rapporto dei consiglieri del gruppo di maggioranza e minoranza).

7. Non possono partecipare ai lavori della Commissione quei componenti che, in forma diretta o indiretta, per vincoli di parentela o affinità, abbiano qualche interesse, diretto o immediato, nelle materie da trattare. Analogo obbligo riguarda anche i Consiglieri Comunali, gli Amministratori o i funzionari. Di ciò va fatta menzione nel verbale.

Art. 5 Diritto di accesso alla documentazione

1. Per l'esercizio dei poteri istruttori, ed anche su istanza di uno o più Commissari, il Presidente della Commissione deve avvalersi, per l'accesso alla documentazione amministrativa esistente presso ogni settore, della collaborazione del Responsabile del Settore interessato o di altro collaboratore da esso indicato.

Art. 6 Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni svolgono attività consultiva su temi proposti dal Presidente della Commissione, della Giunta o su temi proposti dal 50%+1 dei Commissari.
2. Il Consiglio Comunale può affidare alle commissioni compiti di indagine e di studio o esame, stabilendo il termine entro il quale la Commissione deve provvedere.

Art. 7 Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Funge da Segretario della Commissione un membro della stessa nominato dal Presidente, facoltativamente in modo permanente o di seduta in seduta.
2. Il Segretario della Commissione redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto, congiuntamente al Presidente e depositato, con gli atti dell'adunanza.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni vengono trasmesse al Presidente della Commissione.

Art. 8 Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni

1. Le convocazioni delle Commissioni saranno rese pubbliche con affissione all'Albo Pretorio e comunicazione ai Componenti la Commissione.

CAPO II

COMMISSIONI SPECIALI CONSULTIVE

Art. 9 Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria.
2. La Commissione di studio viene nominata dal Consiglio Comunale con scrutinio palese. Con lo stesso atto viene definito l'oggetto e l'ambito della questione ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte i Consiglieri Comunali in

rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare. Il Presidente viene nominato dal Sindaco.

3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente in consigli comunali programmati e non straordinari, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
4. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Sindaco che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.
5. L'esito della commissione di studio è di carattere consultivo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Norme transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto eventuali regolamenti precedenti o disposizioni in contrasto con lo stesso.
2. Modifiche al presente regolamento vengono apportate dal Consiglio Comunale.